

N. R.G.N.R. 3783/2019  
N. R.G. TRIB. 3428/2021

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Milano  
SEZIONE VII PENALE

In composizione monocratica nella persona del dott. MARCO TREMOLADA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro PAPAARAZZO Angelo, nato il 3.11.1964 a Olivadi (CZ), difeso di fiducia da Avv. Pietro Ferrario del foro di Busto Arsizio con studio in Sesto Calende (VA), via Risorgimento 2, presso cui elegge domicilio (si veda verbale udienza del 14.09.2021) e Avv. Marco Brunoldi del foro di Busto Arsizio con studio in Solbiate Arno (VA), via Colombera n.28.

IMPUTATO

CAPO A)

reato p. e p. dall'art. 256 co. 1 lett. A) e b) e co. 3 del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. - art. 81 C.P. perché, presso l'area sita all'interno del complesso industriale compreso tra la via Boiardo e la via Ciro Menotti in comune di Rho, individuata al fg. 4 Mappale 127, effettuava un'attività illecita di gestione di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, realizzando e gestendo di fatto una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione; in particolare, stoccava con carattere di definitività, rifiuti di varia tipologia, pericolosi (RAEE-bidoni contenenti residui di sostanze pericolose-latte di vernice, fusti di olio esausto) e non pericolosi, derivanti da attività di sgombero e di costruzione e demolizione (macerie, terre da scavo, rifiuti in legno, rifiuti ferrosi, imballaggi in plastica, ingombranti) in parte all'interno del capannone industriale (fg 4 mapp. 127 Sub 701), di proprietà della soc. SCAVIL SRLS (costituita il 10.07.2018 e inattiva) di cui PAPAARAZZO Angelo è Amministratore Unico e, per la maggior parte, nell'area esterna al capannone stesso fino a ridosso della recinzione comune al complesso industriale, nonché in altre aree del sito stesso, direttamente a terra e sopra il cumulo di rifiuti già presente e mai rimosso, oggetto di Ordinanza sindacale n. 54 del 31.10.2017; determinava così la permanenza sul suolo con carattere di tendenziale definitività e progressivo degrado del sito, di una considerevole massa di rifiuti illecitamente trasportati e provenienti da siti ignoti, destinati a permanere in sito, aggravandone la condizione di degrado, in assenza di qualsiasi presidio di tutela ambientale, movimentando con mezzi d'opera i cumuli progressivamente costituiti rifiuti accumulati; attraverso un'abituale e consolidata attività di raccolta presso siti non tutti individuati e loro successivo abbandono; attività di raccolta e trasporto non autorizzata effettuata direttamente dallo stesso Paparazzo, con la condotta descritta al capo B) che segue, e da soggetti diversi, non tutti identificati, con la condotta descritta nel capo G che segue e negli atti del pp. 32856/19 rgnr mod. 21 (soggetti che accedevano al sito per il conferimento dei rifiuti, con consenso e in accordo con il Paparazzo stesso). L'accumulo continuo in totale disprezzo delle norme ambientali determinava altresì il parziale crollo del muro di recinzione in corrispondenza della Via Boiardo, compromesso anche dall'attività di illecita combustione operata al fine dello smaltimento dei rifiuti stessi, facendo sì che i rifiuti stoccati invadessero anche la

Sentenza N.

10817/20

DEL 27/10/2021

DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA  
II

Al Visto  
Milano, 8/11/2021  
IL SOST. PROC.  
GENERALE

Estratto Esecutivo a:

Procura Repubblica

Corpi Reato

Mod. I

d) Prefettura

II

Estratto a:

Mod. 21 P.M. con Re.Ge.

Questura

Carcere

Ufficio recupero crediti

II

pubblica via Boiardo esterna al sito, con progressivo degrado del sito. Accertato in RHO in data 13.03.2018 in permanenza fino al 07.08.2019 (data sequestro capannone)

**CAPO B)**

Delitto p. e p. dall'art. 256 bis co. 1 e co. 3 del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. - art. 81 c. p. perché con più azioni in tempi diversi, nell'ambito dell'attività di impresa di gestione rifiuti esercitata senza titolo all'interno del sito industriale compreso tra via Boiardo e la via Ciro Menotti - come descritta al capo A) che precede e che si intende qui integralmente trascritta - appiccava il fuoco a rifiuti depositati in modo incontrollato; in particolare, in data 02.01.2017 (segnalazione del Commissariato di P.S. Rho - Pero) e nelle date del 09/10/2018 - 10/11/2018 - 02/12/2018 - 08/02/2019 (segnalazioni della Polizia Locale di Rho), appiccava il fuoco a rifiuti ingombranti nell'area antistante al capannone in uso, danneggiando parzialmente il muro di cinta del complesso industriale; nel mese di giugno l'attività di smaltimento tramite combustione dei rifiuti veniva accertata da telecamere di sorveglianza.

Commesso in Rho il 02/01/2017 - 09/10/2018 - 10/11/2018 - 02/12/2018 -08/02/2019 03 e 09/06/2019

**CAPO C)**

reato p. e p. dall'art. 256 co. 1 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. - art 81 c. p. in relazione all'art. 212 D. L.vo 152/06, perché effettuava attività di trasporto rifiuti in assenza di autorizzazione; in particolare effettuava plurimi trasporti di rifiuti utilizzando il veicolo FIAT IVECO targato CT699ZF di proprietà della soc. SCAVIL SRLS di cui PAPARAZZO Angelo è Amministratore Unico, in assenza della prescritta iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, accedendo e uscendo dal sito industriale compreso tra le via Boiardo e la via Ciro Menotti in comune di Rho con cassone carico di rifiuti.

Commesso in Rho in data 20 e 22/02/2019; 02/03/2019; 01-03-05-06-07-11-12 giugno 2019 e in Milano e Sesto San Giovanni (luoghi di partenza) in data anteriore e prossima al 19/11/2018.

**CAPO D)**

reato p. e p. dall'art. 255 co. 3 del D. L.vo n. 152/06 e s.m.i. perché in qualità di destinatario dell'Ordinanza Sindacale n. 54 del 31/10/2017 emessa dal Comune di Rho, per *"rimozione e recupero/smaltimento, previa caratterizzazione del rifiuto depositato nel piazzale a servizio dei capannoni industriali in via Ciro Menotti 22" (quantitativo di rifiuti indicato nella Sentenza di condanna n. 10636 del 16/10/15 del Tribunale di Milano in ca 2850 me di terre da scavo e rifiuti da demolizione)* non ottemperava all'ordine di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della stessa ad avviare le operazioni di caratterizzazione dei rifiuti, entro i 60 giorni successivi a completare le operazioni di caratterizzazione ed entro i 30 giorni successivi alla completa rimozione dei rifiuti, *(data di notifica Ordinanza 03/11/2017)*.

Accertato in Rho in data 13/03/2018 in permanenza attuale.

**CAPO F)**


reato p. e p. dall'art. 635 co 2 punto 1) - 625 n. 7 C.P. perché deteriorava, colpendola ripetutamente con un bastone, la telecamera di videosorveglianza installata in prossimità del capannone di proprietà di BELLU Pietro sito nell'area di via Ciro Menotti, 22 rendendo inservibile il bene esposto per destinazione alla fede pubblica. Commesso in Rho in data 03/11/2018

(PRINCIPE Salvatore in qualità di titolare dell'impresa individuale "EDIL PRINCIPE DI PRINCIPE SALVATORE" con sede legale in Via Messina, 2 a Pero (MI) e proprietario del veicolo RENAULT TRUCKS RTF 130.35 targato DP523VA)

PAPARAZZO Angelo in qualità di Amministratore Unico della Società "SCAVIL SRLS" con sede legale in Via Ciro Menotti, 22 a Rho (MI)

**CAPO G)**

reato p. e p. dagli artt. 81, 110 C.P. - art. 256 co. 1 lett. a) e co. 2 in rei. al co. 1 lett. A) del D.Lvo 152/2006 e s.m.i. perché in concorso con PRINCIPE Salvatore (per il quale si è proceduto separatamente), nelle rispettive qualità sopra indicate, PRINCIPE



Salvatore effettuava attività di trasporto rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione depositandoli in modo incontrollato all'interno dell'area industriale di via Ciro Menotti 22 nella disponibilità e con il consenso di PAPAARAZZO Angelo; in particolare, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in un periodo compreso tra l'01/07/2019 e il 09/10/2019 e in data 06/08/2019, PRINCIPE Salvatore trasportava e comunque non impediva il trasporto utilizzando l'autocarro di sua proprietà RENAULT TRUCKS RTF 130.35 targato DP523VA, di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione (codici CER 170107 - 170904) in assenza della prescritta iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, accedendo al sito industriale compreso tra le via Boiardo e la via Ciro Menotti in comune di Rho, con cassone carico di rifiuti, attività accertata da telecamere di sorveglianza. Commesso in Rho in un periodo compreso tra 01/07/2019 e il 09/10/2019 e in data 06/08/2019 in Rho.

#### **PARTI CIVILI**

**COMUNE DI RHO**, in persona del Sindaco prò tempore -non presente- Difeso di fiducia dall'avv. Giovanni PARINI.

**PESCE Daria** nata a Varese il 30/06/1945 domiciliata ex lege presso lo studio dell'Avv. Giuliana FALLETI, del Foro di Milano, sito in Milano via Colonna n. 5 (come da nomina del 13.1.2021) –presente  
Difesa di fiducia dall'avv. Giuliana FALLETI.

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il PUBBLICO MINISTERO, ritenuto più grave il reato di cui al capo B e ritenuta la continuazione tra reati, chiede la condanna alla pena finale di anni 3 e mesi 3 di reclusione.

La parte Civile, PESCE DARIA chiede condanna alla pena di giustizia e il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali connessi alla sua condotta, da liquidarsi in euro 320.000,00 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia. Chiede ai sensi del 540.1 cpp che la condanna al risarcimento sia dichiarata provvisoriamente esecutiva.

Chiede che in ogni caso l'imputato venga condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di 30.000 euro o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia e che la eventuale sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva.

Chiede la confisca del capannone.

La parte Civile, COMUNE DI RHO chiede la condanna dell'imputato e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi nella misura di euro 650.000,00 o altra maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali.

Chiede la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 43.110,97 pari ai costi già sostenuti dal comune di Rho, a titolo di messa in sicurezza dell'area e per la caratterizzazione dei rifiuti ivi presenti.

La DIFESA chiede

Per il capo A assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, in subordine sentenza ex articolo 649 cpp con riferimento al comma 3 dell'articolo 256, in estremo subordine escluse le condotte di cui al comma 1 pena in continuazione con la sentenza numero 10.636 del 16 ottobre 2015.

Per il capo B assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto quantomeno ai sensi dell'articolo 530 capoverso cpp, in subordine assoluzione ex articolo 131 bis.


Per il capo C minimo della pena e benefici di legge ove concedibili.

Per il capo D minimo della pena e benefici di legge ove concedibili.

Per il capo F assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Per il capo G assoluzione per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell'articolo 530 capoverso cpp, in subordine considerarsi un'unica condotta frammentata e applicarsi la continuazione rispetto agli altri due capi, in estremo subordine continuazione con la sentenza del 2015.

La difesa chiede il dissequestro dei beni all'interno del capannone e riferibili all'attività di scavo, e dissequestro del capannone.



## Sommario

<b><u>CAPITOLO 1 LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>CAPITOLO 2 ESPOSIZIONE FONTI DI PROVA.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>CAPITOLO 3 VALUTAZIONE DI ATTENDIBILITA .....</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>CAPITOLO 4 LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO .....</u></b>	<b><u>11</u></b>
<b><u>CAPITOLO 5 IL CAPO A DI IMPUTAZIONE .....</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>CAPITOLO 6 IL CAPO B DI IMPUTAZIONE .....</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b><u>CAPITOLO 7 IL CAPO C DI IMPUTAZIONE .....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>CAPITOLO 8 IL CAPO D DI IMPUTAZIONE.....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>CAPITOLO 9 IL CAPO F DI IMPUTAZIONE.....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>CAPITOLO 10 IL CAPO G DI IMPUTAZIONE .....</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>CAPITOLO 11 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO .....</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>CAPITOLO 12 LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE.....</u></b>	<b><u>19</u></b>

### CAPITOLO 1 LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, con decreto datato 18 marzo 2021, disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato per i reati meglio indicati in epigrafe. In data 18 giugno 2021, presente l'imputato, in assenza di questioni preliminari, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove richieste dalle parti e rinviava per l'istruttoria al 15 luglio 2021. In tale udienza, presente l'imputato, il Tribunale, sentite le parti, acquisiva la documentazione prodotta e si riservava l'acquisizione delle altre prove documentali all'esito dell'istruttoria orale. Si procedeva all'esame dei testi del Pubblico Ministero Pica Giovanni, Pagano Giovanni e Ricciardo Nunziatina, poi Claudia Meloncelli per parte civile Daria Pesce e Lombardi Angelo Massimo per la parte civile Comune di Rho. All'udienza del 14 settembre, presente l'imputato, il Tribunale procedeva all'escussione del teste Gattellari Giuseppe e il Pubblico Ministero chiedeva la modifica dell'imputazione per il capo G, relativamente alla data di commissione del reato (periodo 01 luglio-29 ottobre) e la difesa rinunciava ai termini di legge. Il Pubblico Ministero produceva supporto digitale (CD) e fotografie che, col consenso delle parti, venivano acquisite. Venivano altresì acquisiti i verbali di sommarie informazioni di Pesce Daria, Pesce Francesco e Bellu Pietro, limitando così gli esami ad eventuali precisazioni. Infine, venivano sentiti il teste della difesa Critelli Bruno e l'imputato. Il Tribunale, nulla osservando la difesa, acquisiva la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero in cancelleria in data 13 luglio 2021.

Si rinviava all'udienza del 20 settembre 2021 in cui, presente l'imputato, il Tribunale, dopo aver acquisito, col consenso delle parti, ulteriore materiale prodotto dal Pubblico Ministero e dalla parte civile Pesce, dichiarava



conclusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti acquisiti, e invitava le parti alla discussione. Il Pubblico Ministero e le Parti civili concludevano mentre la difesa chiedeva un breve rinvio. All'udienza del 1 ottobre anche la difesa concludeva e le parti, su invito del Tribunale, si esprimevano in ordine ai beni sottoposti a sequestro. All'udienza del 27 ottobre 2021, esaurita la discussione, il Tribunale pronunciava sentenza.

## CAPITOLO 2 ESPOSIZIONE FONTI DI PROVA

Il presente procedimento prende avvio dai controlli eseguiti dalla Polizia di Rho per verificare se fosse stato dato seguito ad un'ordinanza dell'amministrazione comunale di Rho, la numero 54 del 31.10.2017, a sua volta emessa in seguito alla sentenza di condanna n.10.636 del 16 ottobre 2015 del Tribunale di Milano nei confronti di Paparazzo Angelo, attuale imputato, il quale veniva condannato per illecita gestione di rifiuti sullo stesso sito oggetto di questo procedimento.

Il Tribunale ritiene opportuno illustrare le fonti di prova, costituite dalle ricostruzioni fornite dagli operanti, dai vicini di casa, dalle persone offese, dall'imputato e dalla documentazione video-fotografica.

È doverosa una preliminare descrizione del luogo oggetto dei fatti, ai fini di una migliore comprensione dei fatti. L'area industriale in parola è sita a Rho in via Ciro Menotti al civico 22<sup>1</sup>, ed è costituita da una serie di capannoni con un cortile comune, appartenente solo ad alcuni dei proprietari dei capannoni. Un capannone apparteneva alla Scavil, società di Paparazzo Angelo, un altro alla società Multidata di Pietro Bellu ed un altro alla signora Daria Pesce. L'ingresso principale è da via Ciro Menotti, mentre via Torelli presenta un secondo ingresso.

Dall'esame del Maresciallo Pica Giovanni emerge che nelle date del 19 gennaio 2018 e 13 marzo 2018, la Polizia Locale di Rho effettuava i primi sopralluoghi in via Cero Menotti 22 a Rho per accertare l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza comunale da parte del Paparazzo e dei proprietari degli altri capannoni, ai quali era stata notificata. A seguito dei rilievi avevano inizio le attività di indagine, finalizzate a verificare il motivo per cui non fosse stata rispettata l'ordinanza con la quale il Comune ordinava di rimuovere i rifiuti. I primi accertamenti in loco venivano effettuati nelle date del 26, 28, 29 e 30 gennaio 2019, occasioni in cui venivano scattate delle fotografie attestanti lo stato del piazzale che era ingombro di rifiuti. In due occasioni gli operanti rinvenivano anche un mezzo Iveco targato CT699ZF. Procedevano poi, nelle date del 18 febbraio 2019, 19 febbraio 2019, 17 maggio 2019, 10 maggio 2019, ad escutere a sommarie informazioni i proprietari e gli affittuari dei capannoni, tra cui anche lo stesso Paparazzo, dal momento che inizialmente si trattava di un fascicolo contro ignoti.

Alla domanda del Tribunale su che tipo di materiale avessero trovato sul posto, il Maresciallo Pica indicava rifiuti di natura edile, di natura legnosa, in massima parte, rifiuti di natura plastica, terra da rocce da scavo, scarti di demolizioni e spiegava infatti che non erano state fatte verifiche più approfondite sui proprietari degli altri capannoni in quanto la natura dei rifiuti presenti non era compatibile con le loro attività.

Nei successivi interventi del 26, 28, 29 e 30 gennaio e dalle registrazioni della videocamera della ditta Puli Spurghi, si accertava la presenza di un mezzo rosso che entrava e usciva diverse volte dall'area, carico di rifiuti, ma inizialmente non veniva identificato il soggetto alla guida. Il mezzo, che veniva a quel punto sottoposto a sequestro, risultava essere di proprietà della Scavil Srl, società amministrata dal signor Paparazzo Angelo, non iscritta all'albo gestori ambientali. Il primo marzo 2019 il Maresciallo vedeva personalmente il Paparazzo a bordo del veicolo, fermo in sosta carico di rifiuti edili, e, nell'occasione, l'imputato riconosceva la proprietà del mezzo e quella dei rifiuti. Gli veniva così intimato di procedere allo smaltimento dei rifiuti e il 5 marzo egli presentava un formulario di destinazione che non verrà eseguito.

Venivano acquisite dalla Polizia altre immagini, tratte dalla videocamera della Tris service<sup>2</sup>, da cui si riusciva a vedere l'area di fronte al capannone del Paparazzo, accertando anche del fumo derivante dai rifiuti e una minipala bobcat che usciva dal capannone per movimentarli.

Dal momento che il mezzo rosso era stato sottoposto a sequestro, dai video dalle telecamere<sup>3</sup> della Evapco Europe Srl e della Multidata Srl, società del signor Bellu Pietro, si vedeva un nuovo mezzo entrare e uscire

<sup>1</sup> Zona indicata al foglio 4 mappale 127 comune di Rho, compresa una zona industriale di capannoni tra via Ciro Menotti, via Boiardo e via Torelli.

<sup>2</sup> Album fotografico della videosorveglianza Tris service nei giorni 1-3-5-7-9-11-12 giugno 2019 (produzione del Pubblico Ministero per l'udienza del 20 settembre)

<sup>3</sup> Annotazione Polizia giudiziaria n.830 del 25 marzo 20020 0

dall'area, un furgone cassonato bianco targato DP523VA, di proprietà del signor Principe Salvatore, che anche in questo caso veniva sottoposto a sequestro preventivo<sup>4</sup>. A specifica domanda della difesa, il Maresciallo diceva che però non riuscivano ad identificare chi lo guidasse.

Il 7 agosto del 2019 veniva data esecuzione all'ordinanza di sequestro del capannone dell'imputato Paparazzo e il 5 settembre 2019 Pagano Giovanni sporgeva una denuncia querela<sup>5</sup>.

L'agente di Polizia Locale di Rho Nunziatina Ricciardo riferiva di una ispezione eseguita intorno al 20 novembre 2018 sui rifiuti presenti all'interno dell'area, con rinvenimento della corrispondenza appartenente all'imputato. Da questi indizi, unitamente alle dichiarazioni delle persone sentite a sommarie informazioni, tra cui anche Pesce Daria, Bellu Pietro e Pagano Giovanni, gli operanti risalivano a Paparazzo Angelo come il responsabile della gestione illecita dei rifiuti.

L'agente veniva interrogata poi in merito agli incendi e riferiva<sup>6</sup> di alcuni episodi avvenuti tra settembre e novembre 2018, specificando che solo in alcune circostanze era stato visto l'imputato appiccare personalmente fuoco ai rifiuti, come nell'intervento del 9 ottobre 2018. Riferiva poi di altri incendi nelle date del 10 novembre 2018, 2 dicembre 2018 e 8 febbraio 2019<sup>7</sup> in cui si accertavano fuochi di modeste dimensioni, in cui venivano bruciate alcune finestre in legno.

Il Brigaderie Gattellari Giuseppe sentito sulla circostanza relativa al danneggiamento della telecamere, riferiva che il signor Bellu ne aveva installate tre, una su via Ciro Menotti, una sul terreno dove in precedenza erano stati scaricati altri rifiuti e una rivolta verso il piazzale dove erano ubicati i capannoni, tra cui quello di Paparazzo. Il Bellu forniva alla Polizia un CD dove si vedeva il signor Paparazzo che con un'asse rompeva quest'ultima telecamera, la quale cadendo continuava ad inquadrarlo. Il fatto risale al 3 novembre 2011<sup>8</sup>.

Anche Gattellari riferiva poi dell'episodio del primo marzo quando lui e altri colleghi si erano recati in via Ciro Menotti e avevano trovato nel piazzale il signor Paparazzo con il camion rosso targato CT699ZF carico di rifiuti provenienti da demolizione edile, dello stesso tipo di quelli che erano stati trovati in loco. In quell'occasione veniva identificato l'imputato Paparazzo e veniva accertato che il camion era di proprietà della Scavil, società amministrata dall'imputato stesso. In quella data risulta che il signor Paparazzo non fosse autorizzato al trasporto e non avesse nessun tipo di autorizzazione dell'ente competente. Solo successivamente e in una sola occasione l'imputato mostrava un formulario indicando nella Eredi Bellasio Eugenio la ditta incaricata per il trasporto.

Il Gattellari ricostruiva poi l'attività di controllo svolta con le varie videocamere presenti sul piazzale. Da quella della Pulisburghi si vedeva che in diverse date, nel periodo tra il 20 febbraio 2019 al 2 marzo 2019, il camion rosso del Paparazzo entrava e usciva, a volte vuoto a volte carico di rifiuti edili e di terra, facendo anche più viaggi in una sola giornata. Alla domanda del Pubblico Ministero se entrassero anche altri mezzi, il teste risponderebbe negativamente. Anche le videocamere della Tris Service<sup>9</sup>, che puntavano sul piazzale di fronte al capannone del Paparazzo, nel giugno 2019 inquadravano spostamenti del solito furgone rosso e anche di una BMW nera. Nei video del 3 e del 9 giugno si vedeva arrivare un furgone cassonato rosso e una persona che appiccava il fuoco e che poi, uscendo dal capannone con un bobcat, muoveva i rifiuti che stavano ancora bruciando. Il teste precisava che c'erano diversi cumuli, alcuni dati alle fiamme ed altri no: *"c'è la roba che si può bruciare come legna, porte, finestre, plastica e quanto altro e poi c'era materiale provenienti da demolizioni edili, che non si possono bruciare, che erano lì accumulati"*.

Alla domanda che tipo di rifiuti avessero rinvenuto sul posto, Gattellari diceva che entrando nel capannone sottoposto a sequestro preventivo avevano trovato rifiuti provenienti da demolizioni edili come piastrelle, mattonelle in cemento, sanitari, ceramiche, guaine, fili elettrici, corrugati, tubi in PVC, porte in legno, finestre in legno, secchi di pittura, barili contenenti taniche di idrocarburi e di oli vuoti e poi dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni come armadi, letti, reti, doghe, scaffali, mobili, e infine rifiuti Rae, come lavatrici e frigoriferi. Nella parte esterna invece c'erano materiali provenienti da demolizioni edili, come piastrelle,

<sup>4</sup> Allegato n. 5 dell'annotazione 830 del 25 marzo 2020

<sup>5</sup> Denuncia querela di Pagano Giovanni del 5 settembre 2019 con allegati (produzione del Pubblico Ministero per l'udienza del 20 settembre)

<sup>6</sup> Facendo riferimento alle annotazioni di Polizia Giudiziaria e alle fotografie scattate

<sup>7</sup> Su questo si è formato in udienza il consenso all'acquisizione della annotazione

<sup>8</sup> Allegati alla annotazione n.478 del 29 maggio 2019

<sup>9</sup> Album fotografico videosorveglianza Tris service giorni 1-3-5-7-9-11-12 giugno 2019 (produzione del Pubblico Ministero per l'udienza del 20 settembre)



cartongesso, terra da scavo, plastiche e anche *“plastiche, legnami, perché il legname noi pensiamo che venisse bruciato lì in loco, che venisse eliminato così.”*

Il testimone Pagano, vigile del fuoco, all'epoca dei fatti in servizio a Varese, nel periodo tra il 2018 e il 2019 si trovava spesso a Rho, nel capannone della proprietà Pesce, in quanto il padre era in trattativa per acquistarlo e si accorgeva di un aumento costante di rifiuti. Il Pagano iniziava allora ad annotare questi scarichi di rottami edili, materiali di risulta, mattoni, mattonelle, legna, legname, a scattare fotografie e a parlare col maresciallo Pica e con gli altri proprietari dei capannoni. Ad agosto 2019 sporgeva una denuncia querela<sup>10</sup> per scarico abusivo di rifiuti.

Il teste raccontava due episodi particolarmente rilevanti. Il 6 agosto del 2019 si trovava nel retro del capannone che suo padre avrebbe dovuto comprare e ad un certo punto vedeva arrivare il signor Papparazzo alla guida del suo camioncino Iveco rosso, semivuoto, con al seguito un altro camioncino pieno di rottami edili e detriti. Il Pagano riferiva di aver chiesto all'imputato *“Angelo, ma che succede qua? Siamo combattendo con queste discariche. Ma dove dobbiamo arrivare? non dobbiamo più passare di qua?”* Al che il Papparazzo scendeva dal camioncino e si rivolgeva a lui con minacce. Il Pagano si rivolgeva allora ai ragazzi alla guida dell'altro camioncino: *“Ragazzi non va bene questo”, loro in dialetto mi dicono che non vogliono problemi, io purtroppo non avevo con me il mio tesserino, gli dico: “Guarda sono un Vigile del Fuoco, non vi mettete a fare casino qua, non è il caso di fare questo tipo di discarica”, loro immediatamente girano il camioncino nel frattempo che io discutevo su questa cosa: “No, ce ne andiamo, ce ne andiamo, non vogliamo guai”, mentre partiva ulteriormente mi diceva che me l'avrebbe fatta pagare “Ti sistemo io a te”. I due ragazzi si relazionavano con il Papparazzo perché ad un certo punto quando io ho detto: “Guarda, sono un Vigile del Fuoco, questo non puoi farlo”, vedevo che uno parlava con lui, gli diceva tipo: “Angelo guarda che...”, io poi stavo un po' distante, quindi potevo vedere la mimica e i gesti, dice: “Che facciamo, qua e là”, e lui gli diceva: “Non ti preoccupare, non ti preoccupare, scarica, non ti preoccupare”, e loro si guardavano in faccia e guardavano me, io fermo lì, avevo espresso già quello che era la mia qualifica e tutto quanto, io fermo lì, loro mi guardarono e io gli dissi per l'ennesima volta: “Ragazzi andate via”.*

Sempre in quel mese c'era stato poi un altro scarico importante, documentato dalle telecamere di proprietà di Pietro Bellu dove si vedeva il camioncino del Papparazzo e una Bmw nera fermi, mentre dopo un po' arrivava un terzo camioncino carico di cartongesso che girandosi in retromarcia davanti al portone del capannone di Daria Pesce, *“alzava il ribaltabile davanti al portone, a mo' di sfregio e se ne andava”.*

In merito agli incendi, Pagano riferiva di averli visti soltanto sporadicamente.

Interrogato sulla questione se venissero anche altre persone a portare i rifiuti Pagano rispondeva affermativamente, precisando che dicevano: *“Ci ha mandato il Papparazzo a scaricare qua”.*

Alla domanda della difesa se invece avesse mai visto personalmente l'imputato sul posto, dichiarava: *“Davanti al suo capannone io l'ho visto con i miei occhi almeno in 5, 6 occasioni in quel lasso temporale, nel 2019.*

*Qualche volta lo vedevo scaricare, ma spesso lo vedevo movimentare, almeno un paio di volte, due o tre volte al mese lo vedevo che movimentava questi rifiuti, due, tre, anche quattro. Movimentava rifiuti nella zona A, quella nell'angolo più estremo, li movimentava, li spargeva, li ammassava”.* Riferiva anche che lo stesso Papparazzo in diverse occasioni si era lamentato che ignoti portassero rifiuti davanti al suo capannone e alle domande del Pagano sul perché poi li movimentasse rispondeva: *“Sì, perché io la trovo qui la mattina, quindi la spargo”*, nel senso che la movimentazione delle macerie era dovuta al fatto che lui dovesse crearsi un varco per passare ed anche finalizzata ad agevolare gli altri comproprietari.

Si venga ora al teste Pietro Bellu, proprietario della Multidata e di tre capannoni, due nell'area interna e uno che affacciava invece su via Ciro Menotti. Sentito a sommarie informazioni riferiva di aver ricevuto anche lui -in qualità di socio della Multidata- l'ordinanza del comune di Rho, in quanto la Multidata avrebbe dovuto rendere possibile l'accesso al Papparazzo per ottemperarvi. Alla domanda perché non si fosse attivato prima affinché venissero rispettate le disposizioni, Bellu precisava di avere provveduto nel 2018 a chiudere il cancello con un lucchetto, a ripristinare le mura di recinzione che delimitavano il piazzale e a dotare l'area di un sistema di videosorveglianza. Il lucchetto però era stato sottratto un mese dopo e quindi il cancello era rimasto aperto, inoltre due delle tre telecamere erano state danneggiate: una veniva ripristinata poco dopo la rottura, l'altra invece veniva danneggiata in modo permanente in data 4 novembre 2018.

<sup>10</sup> Denuncia querela di Pagano Giovanni 5 settembre 2019 con allegati (produzione del Pubblico Ministero per l'udienza del 20 settembre)

In sede di esame il teste confermava quanto detto in sede di sommarie informazioni aggiungendo qualche dettaglio sui costi da lui sostenuti, di circa 3 o 4 mila euro per la pulizia e 5 o 6 mila per la telecamera, e sulle tipologie di materiali presenti, cioè materiale legnoso, macerie, materiale da sgombrato di appartamenti e bidoni di olio minerale.

La signora Meloncelli, amica di Daria Pesce, proprietaria di uno dei capannoni di via Ciro Menotti, riferiva di essersi recata spesso a Rho negli ultimi anni nella proprietà dell'amica per accompagnare potenziali acquirenti dell'immobile a visitare i luoghi. Nel 2019 aveva assistito al sequestro del capannone di Paparazzo, mentre in una sola occasione l'aveva visto arrivare con un camion.

In merito ai danni subiti dalla signora Pesce, la Meloncelli diceva che l'amica, data la situazione di degrado dell'area, non poteva affittare né vendere il capannone, e aveva dovuto far ripulire la parte di sua proprietà con una spesa di circa 10 o 12.000 euro e far ricostruire il muro di cinta che era stato bruciato.

Pesce Daria, in sede di sommarie di informazioni, dichiarava che, in qualità di proprietaria del capannone adiacente, le era stata notificata l'ordinanza sindacale che imponeva ai proprietari degli immobili adiacenti a quello di Paparazzo di adottare misure utili alla tutela dei luoghi. Lei e Pietro Bellu ottemperavano riparando il cancello ed il muro perimetrale e incaricando la ditta Sinopoli per la pulizia dell'area, con una spesa di circa 10 mila euro. Installavano poi una telecamera e richiedevano l'intervento della Polizia di Rho sporgendo denuncia querela contro ignoti. In sede di esame la signora Pesce precisava infatti di non aver mai visto il Paparazzo di persona.

In merito ai danni da lei subiti, la signora dichiarava di avere attualmente in corso una causa civile con il sig. Pagano, il quale avrebbe dovuto acquistare il capannone ma aveva poi rinunciato all'acquisto a causa dello stato di degrado in cui versavano i luoghi, degrado che aveva causato l'impossibilità di vendere il capannone al prezzo iniziale di 700 mila euro anche a molti altri acquirenti e che li aveva costretti a svendere alla cifra di 280 mila euro. La Pesce concludeva dicendo che prima di questa situazione il capannone veniva affittato a circa 4.000,00 euro al mese, poi a 2.000,00 e poi l'inquilino veniva sfrattato in quanto non corrispondeva più le somme dovute.

In sede di sommarie informazioni, Pesce Francesco, figlio di Pesce Daria, raccontava dell'episodio del 5 giugno 2019 quando veniva contattato dal signor Pagano, promissario acquirente del loro capannone, per verificare lo stato dei luoghi. Giunto sul posto notava un furgoncino con cassone e cabina di colore rosso targato CT699ZF e poco dopo il Pesce vedeva il Paparazzo allontanarsi dal suo capannone a bordo del veicolo e dirigersi verso l'uscita. In sede di esame confermava questa circostanza e riferiva inoltre di un altro episodio in cui vedeva due soggetti su un camioncino che aveva scaricato rifiuti proprio davanti ai capannoni nell'area comune. Insieme al signor Pagano andava allora a chiedere cosa stessero facendo e i ragazzi rispondevano: *ci ha autorizzato il proprietario a buttarle lì per terra*. Aldilà di questo, dichiarava di non averlo mai visto personalmente scaricare.

Con riferimento a costi sostenuti e danni subiti da lui e dalla sua famiglia, il testimone Pesce ricordava che per l'acquisto del capannone erano stati loro offerti inizialmente 650.000,00 euro dal signor Ivan Dalla Pozza, che era in affitto dal signor Pier Franco Bellu, ma visto lo dei luoghi il potenziale acquirente aveva ritirato l'offerta, e per questo avevano dovuto svendere a 280 mila euro. A livello di costi di riparazione, nel periodo di competenza, il Pesce riferiva di 10.000,00 euro pagati alla Sinopoli, azienda che avevano incaricato per la sistemazione e pulizia delle aree antistanti i capannoni, e di 2 o 3 mila euro pagati a un loro cliente per la riparazione dei muretti di recinzione.

Veniva infine sentito il teste Lombardi, dipendente del Comune di Rho, responsabile funzionario nel settore lavori pubblici per il servizio ambiente e infrastrutture, il quale riferiva in merito agli interventi realizzati sull'area a carico del comune. Inizialmente venivano sostenuti alcuni interventi minimali lungo la recinzione di via Boiardo, per l'incolumità e la sicurezza pubblica, perché i rifiuti presenti all'interno dell'area privata interferivano con la viabilità pubblica e in particolare il cumulo di terre che si trovava sul lato sinistro, entrando da via Ciro Menotti, creava una compromissione della recinzione in lastre di calcestruzzo prefabbricato. In secondo luogo, intervenivano in un paio di occasioni, sempre sul lato di via Boiardo, per rimuovere rifiuti ingombranti che erano finiti sulla via a causa dello sfondamento dei suddetti pannelli di recinzione. Un terzo intervento veniva infine messo in atto sull'area di via Torelli, per delimitarla ed evitare che i rifiuti presenti

nell'area si potessero mischiare con quelli di eventuali abbandoni occasionali. Per questa prima parte di lavori era stata sostenuta una spesa di euro 5.313,85.

Risorse più ingenti erano state spese invece all'interno dell'area, su ottemperanza dell'ordinanza sindacale numero 82 del 31 ottobre 2019, per un intervento che prevedeva due fasi. La prima, per un costo di euro 4.328,05, richiedeva di posizionare delle barriere in calcestruzzo, del new jersey in cemento, a delimitazione di tutta l'area interessata dai rifiuti ed era propedeutica ad una seconda fase, cioè un intervento di caratterizzazione. Veniva infatti realizzata una prima caratterizzazione a marzo 2020 con rilievo topografico, indagini e prelievi, per un costo di euro 24.210,34, fino alla redazione di una relazione finale da cui emergeva che sul territorio erano presenti complessivamente poco più di 4.000 metri cubi di materiale: circa la metà terre e rocce da scavo, poi in minima quantità, circa 4 metri cubi, materiale isolante contenente amianto, 2 metri cubi di materiale pericoloso in lana isolante e fibra di vetro e circa 400 metri cubi di imballaggi e materiali misti, mischiati insieme alle terre.

Una seconda caratterizzazione risaliva invece al marzo 2021, a seguito dell'ordinanza numero 87 del 21 novembre 2019, con un costo di euro 1.328,73 per delimitare l'area e euro 7.930 di incarico professionale alla società Enext, che eseguiva il piano di indagine, la caratterizzazione e anche in questo caso redigeva una relazione conclusiva.

Infine, il teste Lombardi veniva interrogato in merito ai materiali e gli si chiedeva specificamente se dall'esito della caratterizzazione il materiale rinvenuto rientrasse nella nozione giuridica di rifiuto. Il teste rispondeva "Assolutamente sì", come anche rispondeva affermativamente alla domanda del Tribunale se ci fossero anche oli esausti o vernici, precisando: *"Abbiamo sotto la categoria pitture e vernici, come imballaggi metallici contenuti, residui di sostanze pericolose, 0,5 metri cubi. Poi ci sono cere e grassi esauriti, sempre 0,5 metri cubi. Sono materiali sporchi di olio, tipo assorbenti, materiale filtranti, stracci, indumenti protettivi, codificati come materiali assorbenti filtri auto, nell'ordine di 4 metri cubi"*.

Critelli Bruno, amico dell'imputato, dichiarava che nel 2018 e 2019 si recava spesso presso il capannone di Angelo Paparazzo e che nei mesi di agosto e settembre 2018 vedeva persone scaricare, ma non personalmente l'imputato, il quale, invece, si lamentava con lui dei continui scarichi di altri. I due però non avevano mai fatto verifiche per capire chi fossero. In merito a questa circostanza, raccontava poi un episodio in particolare: *"Io ho visto una volta solo un soggetto, noi eravamo al capannone, è arrivato un camioncino a scaricare, siamo scappati, è scappato il signor Paparazzo ha preso un badile correndo per vedere chi era, perché stavamo scaricando, siamo arrivati là e questa persona gli ha detto mi manda il signor Paparazzo e lui gli fa "Come il signor Paparazzo, sono io il signor Paparazzo" ed io ho fatto delle foto su questo, siccome che il telefono mi si è rotto, io avevo delle foto e stavano arrivando alle mani. Perché il signor Paparazzo doveva fare anche la guardia alle macerie."*

Interrogato sul tema degli incendi, il Critelli diceva che lui e l'imputato facevano spesso grigliate con *"pezzetti di legno"*.

L'imputato ha dichiarato di lavorare, come dipendente, per il gruppo Toro, mentre prima lavorava alla Cogefa. Il capannone è intestato alla società Scavil.

In merito all'ordinanza del 2017 a seguito della condanna del 2015, rispondeva: *"Sì, l'ho ricevuta, non sono mai venuto perché ho detto lì non è mia proprietà e cosa vado a fare. Sì. Dopo ho saputo che io non sono mai venuto e sono stato condannato, ma ancora oggi dico perché, mica è mia proprietà lì. Cosa andavo a fare"*.

Alla domanda se lui avesse movimentato rifiuti con un camion rosso con un cassone grigio, poi sequestrato, rispondeva: *"Sì, qualcosa facevo. Io non nego niente, qualcosa ho portato"*. L'imputato faceva anche riferimento a un formulario di destinazione di rifiuti, precisando, tuttavia, di averlo avuto solo in un'occasione. Il Pubblico ministero chiedeva quante volte avesse trasportato rifiuti e dove poi li buttasse e l'imputato rispondeva *"12, 13, 15 viaggi, con il camioncino che porta un mezzo cubo alla volta e li buttavo davanti al mio capannone, solo davanti a me. Mi hanno pure fermato i Carabinieri. Li scaricavo da me, davanti al mio capannone"*.

Gli veniva poi domandato se avesse mai autorizzato altri a scaricare e raccontava di essere andato in caserma per denunciare questa situazione, riferendo testualmente: *"io devo fare una denuncia"*. *"Signor Paparazzo non fate nulla, perché loro portano via tutto"*. *"Portano via tutto che cosa? Il materiale l'ho spostato io è di fianco alla recinzione"*. *Quelli non hanno portato via neanche un ago, neanche un ago. I vigili non mi hanno fatto fare nemmeno la denuncia, io li vorrei pure denunciare."*

L'avvocato di Parte civile chiedeva a Paparazzo come mai non si fosse rivolto a un avvocato e lui: *“Ho lasciato tutto perdere, credendo alla fine perdi sempre, che il materiale che hanno portato io l'ho dovuto prendere e spostarlo. Davanti al mio capannone per andare dentro, mi creda”*.

Tutti, a detta dell'imputato, gettavano lì i rifiuti, dicendo che li mandava Paparazzo: *“Io ho beccato a uno che è andato lì a scaricare che l'ha mandato Angelo Paparazzo. “Ma tu lo conosci?”. “Sono io” il badile glielo stavo dando in testa. Mi creda, il badile glielo stavo dando in testa. “Sono io Paparazzo”. “Sei tu?” prende il telefono, chiama a un suo amico, Nino, Mino “Nino Paparazzo è qui, vai via”. Io dovevo prendere e chiamare i Carabinieri, i vigili e non l'ho fatto. Mia colpa.”*

Sulla circostanza degli incendi l'imputato ammetteva di aver acceso dei fuochi per cuocere la carne sulla griglia di fronte al suo capannone e raccontava di un episodio di dicembre 2018 in cui erano giunti sul posto i carabinieri mentre lui stava appunto grigliando la carne. A specifica domanda della difesa se avesse mai subito incendi Paparazzo rispondeva affermativamente dicendo di averli subiti nell'estate del 2017 e del 2018: *“Il fumo sempre più nero. Avevano messo fuoco davanti al mio capannone”*. In merito all'episodio del mezzo - bob cat-, Paparazzo si giustificava dicendo che lo aveva usato per prendere della terra e spegnere il fuoco.

Con riferimento, infine, al furgone di Principe Salvatore, ammetteva di averlo usato in qualche occasione quando il suo era sottoposto a sequestro, nel 2019, ma mai per caricare rifiuti.

### CAPITOLO 3 VALUTAZIONE DI ATTENDIBILITÀ

Per quanto riguarda gli operanti, testimoni Pica, Ricciardi, Gattellari, essi hanno descritto con precisione, priva di enfasi, l'attività svolta dal loro ufficio, in coerenza con la documentazione degli atti a loro firma o a firma di colleghi, con conseguente giudizio di utilizzabilità ed attendibilità delle deposizioni. In merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni della dottoressa Ricciardi, la quale ha riferito di attività a cui non ha personalmente partecipato, consultando atti non a sua firma, si deve convenire con la difesa che, queste informazioni, potranno essere utilizzate solo al fine di ricostruire l'attività di indagine svolta, ma non per fini probatori diretti, ostandovi il disposto normativo sulle dichiarazioni indirette dell'operante di polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda invece Pagano, Bellu e la signora Meloncelli, è evidente che ognuno di essi avesse valide ragioni per serbare rancore nei confronti dell'imputato, perché la situazione creata dal Paparazzo arrecava disagi e costi non indifferenti per i vicini e per chi comunque avesse a che fare con i capannoni adiacenti. Questo aspetto emerge anche dalle testimonianze rese e rende i testimoni astrattamente non genuini, ma è anche vero, però, che quanto dichiarato da tutti questi testimoni è riscontrato dalla documentazione, dalle fotografie e dalle testimonianze degli altri soggetti sentiti, per cui le loro dichiarazioni possono ritenersi attendibili.

Anche per la valutazione delle testimonianze della signora Pesce Daria e Pesce Francesco bisogna tenere conto dei non indifferenti interessi economici in gioco, ma anche qui le dichiarazioni rese sono coerenti con quanto dichiarato da loro stessi in sede di sommarie informazioni e coincidenti con quanto risulta dalla documentazione presente e con quanto dichiarato da tutti gli altri testimoni. Ci sono infatti agli atti varie annotazioni di polizia giudiziaria con allegati fotografici che mostrano sia la situazione dei rifiuti nell'area dei capannoni, sia i movimenti del camion di Paparazzo nel periodo indicato nei capi di imputazione e che confermano quindi il quadro della situazione così come descritto<sup>11</sup>, a dimostrazione della coerenza tra quanto dichiarato da questi soggetti e la documentazione.

Venendo infine all'imputato, va tenuto presente che in tutta la sua deposizione egli ha cercato di minimizzare l'accaduto e di addurre giustificazioni ai suoi comportamenti, pur contestando le accuse. Per quanto riguarda i trasporti di rifiuti ammetteva *“Sì, qualcosa facevo. Io non nego niente, qualcosa ho portato. 12 – 13, 15 viaggi, con il camioncino che porta un mezzo cubo alla volta”* e dichiarava di aver usato solo una volta il formulario, circostanza che di per sé non è sufficiente a provare un corretto e lecito iter di gestione, visto che il formulario lo avrebbe avuto il solo destinatario di un carico che trasportava i rifiuti dal capannone per altra destinazione, mentre, in occasione del trasporto dei rifiuti presso il capannone, l'imputato stesso, ammette 12,13 viaggi senza alcuna autorizzazione.

<sup>11</sup> Album fotografico rilevazione fatta da dott. Gardelli in data 19 11 2018 settembre; Album fotografico videosorveglianza tris service giorni 1-3-5-7-9-11-12 giugno 2019; Foto sopralluogo di Claudia Meloncelli presso capannone in data 23 10 2019 ; Foto e video di paparazzo che sposta le telecamere CD ROM; Foto caratterizzazione rifiuti

Inoltre, lo stesso ammetteva anche di non aver denunciato e di non fatto nulla per porre fine al comportamento abusivo altrui, ma di essersi invece in qualche modo rassegnato a dover movimentare i rifiuti depositati da altri per poter liberare il passaggio davanti ai capannoni: *“Ho lasciato tutto perdere, credendo alla fine perdi sempre, che il materiale che hanno portato io l’ho dovuto prendere e spostarlo.”*

Per quanto riguarda la questione degli incendi ammetteva che alcune volte il fumo era causato dalle sue grigliate, mentre altre volte il fuoco era stato appiccato da altri e lui tentava anzi di spegnerlo.

Ammetteva infine di aver utilizzato alcune volte il camion di Principe quando il suo era sottoposto a sequestro, ma non di averci caricato rifiuti.

#### CAPITOLO 4 LA RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Alla luce delle fonti di prova presenti e utilizzabili nei limiti indicati, è doveroso ricostruire la vicenda nei seguenti termini. Nel 2015 veniva pronunciata una sentenza di condanna a carico del signor Paparazzo per abbandono illecito di rifiuti, in seguito alla quale, nel 2017, il Comune di Rho emetteva un’ordinanza che imponeva all’imputato di provvedere entro 30 giorni dalla notifica ad avviare le operazioni di caratterizzazione dei rifiuti, entro 60 giorni a completarle e poi entro i 30 giorni successivi, rimuovendo i rifiuti. Nelle date del 19 gennaio 2018 e 13 marzo 2018, la Polizia Locale di Rho effettuava dei sopralluoghi nella zona dei capannoni di via Ciro Menotti per accertare se il signor Paparazzo avesse adempiuto alla ordinanza, ma notava che la zona era in stato di degrado e piena di rifiuti in misura ancora maggiore rispetto a prima. I controlli sulla zona proseguivano e nel novembre del 2018 tramite l’ispezione di sacchi di rifiuti rinvenuti sul posto e alle dichiarazioni di alcuni soggetti tra cui la signora Pesce, il signor Bellu e il signor Pagano, la Polizia di Rho risaliva alla persona del signor Paparazzo. Sul posto veniva trovato anche un mezzo Iveco targato CT699ZF, riconducibile alla ditta Scavil, di cui Paparazzo era amministratore, per la quale non risultavano iscrizioni all’albo gestori ambientali.


Dalle dichiarazioni di tutti i testi, dalle fotografie e video che sono stati acquisiti<sup>12</sup> è emerso con evidenza che nel periodo indicato dal capo di imputazione, cioè da marzo 2018 ad agosto 2019, fino alla data del sequestro del capannone, più volte il camion rosso del signor Paparazzo viaggiasse dentro e fuori l’area di via Ciro Menotti, trasportando rifiuti. Precisamente, dalle immagini tratte dalle videocamere della Pulispurghi, della Tris service, dalle dichiarazioni del signor Pagano e dalle ammissioni dello stesso Paparazzo, costituisce un dato indubbio che l’imputato entrasse e uscisse dai capannoni col camion carico e scarico di rifiuti, privo di qualsivoglia autorizzazione, trasportandoli e poi movimentandoli all’interno dell’area dei capannoni, a volte anche con l’aiuto di mezzi meccanici quali il bob-cat.

In merito alle tipologie di rifiuti, risulta dalle dichiarazioni di tutti i testi, dalle fotografie e dalla caratterizzazione, effettuata dal comune di Rho, che si trattasse di rifiuti di tipo edilizio, legname, terre, rocce da scavi, imballaggi e che, seppur non in parte preponderante, fossero presenti anche olii esausti, vernici, barili contenenti taniche di idrocarburi e oli e materiale isolante contenente amianto.

Per quanto concerne gli episodi degli incendi, la ricostruzione del fatto sconta qualche lacuna per le limitazioni alla utilizzabilità di tutte le fonti di prova, come indicato nel capitolo precedente. Da quanto è agli atti ed è utilizzabile emerge esclusivamente che nel periodo 2018-2019, in qualche sporadica occasione il Paparazzo avesse appiccato il fuoco a piccole quantità di materiale esclusivamente legnoso. Dalle dichiarazioni degli operanti e del Pagano e dai video risultano infatti alcuni episodi in cui il Paparazzo appiccava il fuoco. L’imputato ricostruisce questi fatti ammettendo che faceva spesso delle grigliate e che a volte si trovava a dover spegnere fuochi appiccati da altri.

In merito al fatto che ci fossero anche altri che scaricavano rifiuti sulla medesima area, si tratta di circostanza anch’essa pacifica. I testi Pagano e Pesce raccontano di alcuni episodi in cui vi era sul posto camion guidati da ragazzi che dicevano di essere stati autorizzati da Paparazzo a scaricare ed anche il teste Critelli riferiva una circostanza analoga da parte di soggetti che sostenevano di essere stati mandati da “un certo Paparazzo”, sintomo del fatto che -sebbene non lo conoscessero personalmente- avevano contezza di questa prassi che lui permetteva e di cui evidentemente si era sparsa la voce. Lo stesso imputato era a conoscenza dei continui scarichi anche da parte di altri e si lamentava di dover movimentare i rifiuti altrui per liberarsi varchi di passaggio all’interno dell’area, Il fatto che non avesse mai denunciato alcun illecito trasporto, nonostante sapesse che terzi utilizzavano il suo nome, porta ad escludere che fosse realmente contrario a questa prassi.

<sup>12</sup> Annotazione 29 maggio 2019 n. 478 e album fotografico videosorveglianza tris service giorni 1-3-5-7-9-11-12 giugno 2019



Per quanto concerne la figura dell'originario coimputato Principe, la cui posizione è stata stralciata in udienza preliminare, indicato nel capo G di imputazione, quale proprietario del furgone cassonato bianco targato DP523VA, ripreso dalle videocamere mentre entrava e usciva dall'area, il Paparazzo ammette di aver utilizzato il citato mezzo di trasporto quando il suo era sotto sequestro.

Allo stesso modo, è altresì incontrovertito che in data 3 novembre 2018 alle ore 13 e 57 il signor Paparazzo con un'asse abbia rotto la telecamera che inquadra la zona dove è ubicato il suo capannone.

## CAPITOLO 5 IL CAPO A DI IMPUTAZIONE

Per quanto riguarda il capo A il signor Paparazzo è accusato del reato di cui all'articolo 256, co. 1, lett. A) e B) e co. 3 del D. Lvo. 152/06, per aver svolto attività di gestione e stoccaggio di rifiuti anche pericolosi realizzando e gestendo una discarica a Rho, nel periodo dal 13 marzo 2018 al 7 agosto 2019, data di sequestro del capannone. In particolare, è contestato che egli stoccasse con carattere di definitività rifiuti non pericolosi, provenienti da demolizione di edifici e rifiuti pericolosi come RAEE bidoni contenenti residui di sostanze pericolose, latte di vernice, olii esausti, e rifiuti non pericolosi, in parte all'interno del capannone della società Scavil SRL di cui era amministratore unico, e per la maggior parte nell'area esterna al capannone.

L'articolo 256 rubricato "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", al primo comma punisce – per quanto di interesse in questa sede – chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro laddove si tratti di rifiuti pericolosi.

Al terzo comma punisce invece chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro e con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Per una corretta analisi della contravvenzione contestata, verrà dedicata particolare attenzione solo a quanto di interesse ai fini del presente procedimento.

Il primo punto da trattare è la definizione di rifiuto, ricavabile dall'articolo 183 del TU ambiente, il quale definisce che ai fini della parte quarta del decreto (Rubricata "Norme in materia di gestione dei rifiuti") si intende per "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, senza autorizzazione. La Corte di Cassazione<sup>13</sup> si è pronunciata sulla corretta individuazione dei confini della nozione di "rifiuto", richiamando, a sua volta, la giurisprudenza comunitaria la quale chiarisce la necessità di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, senza autorizzazione, in modo da assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva. Alla luce di quanto sopra deve *“ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.”* Il Tribunale ritiene corretta e condivisibile la citata interpretazione. Una volta individuata la nozione di rifiuto, è necessario distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. È ancora l'articolo 183 del TU ambiente che viene in soccorso definendo "rifiuto pericoloso" un rifiuto che presenti una o più caratteristiche di cui all'elenco presente all'interno dell'allegato I della parte quarta del decreto. Per chiarire la definizione di pericolosità è utile anche il catalogo Europeo rifiuti (CER) che contiene un elenco in cui ogni rifiuto è definito mediante il codice a 6 cifre, costituito da 3 coppie di numeri: la prima identifica la categoria o attività che genera i rifiuti, la seconda il processo produttivo e la terza il singolo rifiuto. I rifiuti da costruzione e demolizione, sono contenuti nel capitolo 17, gli olii esauriti nel 13, le vernici nell'8 e rifiuti legnosi al 3. Se un rifiuto è indicato con «\*», esso è pericoloso in via assoluta, e in questa categoria rientrano, ad esempio, varie tipologie di olii esauriti e di vernici.

<sup>13</sup> Ex plurimis. Sentenza n. 48316 del 16 novembre 2016

Altre definizioni utili ai fini della comprensione della norma vengono fornite sempre dall'articolo 183 del Testo unico, secondo cui per gestione dei rifiuti si intende la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; mentre per raccolta si intende il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, il tutto, ovviamente, senza autorizzazione.

Doveroso è anche operare preliminarmente una distinzione tra deposito incontrollato e discarica per selezionare le attività che rientrino in questa seconda definizione.

In assenza di una definizione di discarica nel Codice dell'ambiente, la norma di cui all' art. 256 comma 3 va letta in correlazione con il D. Lgs. N. 36 del 2003, recante l' attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti: in particolare l'art. 2, comma 1, lett g) di tale decreto fornisce una definizione della nozione di discarica, ossia "un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno." Una recentissima sentenza della Cassazione<sup>14</sup> ha correttamente precisato che l'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee esclude la configurabilità del deposito temporaneo e integra la fattispecie criminosa di gestione di discarica abusiva. L'abbandono differisce, infatti, dalla discarica abusiva per la mera occasionalità (desumibile dall'unicità della condotta, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo in assenza di attività prodromiche o successive) e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) oppure, quando consiste in un'unica azione, è strutturata (ancorché grossolanamente) al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco. Laddove il deposito incontrollato si realizzi anch'esso con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati<sup>15</sup>. Quindi se i rifiuti sono omogenei, in quantità limitata, in area ridotta e l'attività è occasionale o comunque non strutturata, si tratta di deposito incontrollato. Altrimenti, si parlerà di discarica ogni volta in cui in presenza di ampie quantità di rifiuti non omogenei, su area vasta, con condotte abituali e strutturate e con carattere della definitività, si accumulino rifiuti che per le loro caratteristiche non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell'area su cui insistono.

Ai fini di questo processo si condivide quanto sostenuto recentemente da una costante giurisprudenza<sup>16</sup> che interpreta in senso ampio la fattispecie facendovi rientrare qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. Dal momento che la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al funzionamento della discarica stessa, è ben possibile avere insieme integrate le fattispecie di cui al comma 1 e al comma 3 dell'art 256 per chi effettui attività di raccolta e trasporto di rifiuti, tramite le quali realizzi e gestisca poi una discarica.

A livello di elemento soggettivo, trattandosi di una contravvenzione, può essere punita sia con dolo che con colpa, la quale può consistere anche solo in una negligente condotta omissiva.

Alla luce di questi elementi, verrà ora analizzata la responsabilità dell'imputato Paparazzo.

Per prima cosa è necessario valutare se il materiale che movimentava e gestiva il Paparazzo fosse riconducibile nella definizione giuridica di rifiuto. La risposta deve essere data in senso affermativo: il Paparazzo trasportava e movimentava materiali di natura edile, legnosa, plastica, terra da rocce da scavo, inerti da demolizioni, rottami, detriti, materiali di risulta, materassi, cartongesso, rottami di cemento, mattoni, bidoni, latte, lavandini, senza alcuna autorizzazione. Tutti questi materiali rientrano in apposite categorie del CER e erano privi di destinazione ad essi attribuita da alcun provvedimento amministrativo. Il fatto che in una sola occasione, il Paparazzo abbia dichiarato di essere in possesso di un formulario di identificazione di rifiuti affidati ad un trasporto dal capannone ad altra destinazione non esclude la responsabilità perché si trattava comunque di rifiuti trasportati dal Paparazzo presso l'area del suo capannone senza autorizzazione.

<sup>14</sup> Cass. Pen. Sez. III, 06/07/2021, n. 25532

<sup>15</sup> Cass. pen. n. 9879/2018; Cass. Pen., Sez. 3 Sentenza n. 25548 del 26/03/2019

<sup>16</sup> Ex multis Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 27 agosto 2019, n. 36456

Nell'imputazione è correttamente contestata la presenza di rifiuti anche di tipo pericoloso, come vernici, oli esausti e materiali isolanti contenenti amianto, che infatti facevano parte della discarica di Paparazzo.

Per quanto concerne il primo comma, cioè l'attività di trasporto e raccolta di rifiuti, è provato che il Paparazzo nel periodo tra il marzo 2018 e l'agosto 2019 abbia effettuato con il suo furgoncino rosso e con il furgone dell'originario coimputato Principe, molteplici viaggi finalizzati al trasporto e movimentazione dei rifiuti così come sopra qualificati. Il Paparazzo inoltre scaricava i rifiuti davanti al suo capannone e li movimentava, anche con l'aiuto del suo bob car.

Risulta quindi pienamente integrato il reato di cui al primo comma dell'articolo 256.

Per quanto concerne la fattispecie della discarica, prevista dal comma 3, sono presenti nel caso di specie tutte le caratteristiche in astratto delineate: i rifiuti erano infatti accumulati in maniera disomogenea, alla rinfusa, in mucchi. Il comportamento era abituale e reiterato e considerando anche la prima condanna risalente al 2015 vi si può ben ravvisare il carattere della definitività, visto anche il degrado apportato all'area negli anni, in cui i mucchi di rifiuti continuavano a crescere. A livello di grandezza dell'area adibita a discarica, dalla caratterizzazione di marzo 2020 effettuata dal comune di Rho risultavano materiali per poco più di 4.000 metri cubi, quindi sicuramente un'area ampia e vasta. La discarica in oggetto era destinata, inoltre, anche se solo in parte, a rifiuti pericolosi del tipo di quelli individuati in precedenza.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato di cui al capo A, sia nelle forme del primo comma che del terzo comma dell'articolo 256 deve sorretto a titolo di dolo per i motivi che seguono.

L'imputato, infatti, aveva già subito nel 2015 una condanna per raccolta di rifiuti senza autorizzazione, era quindi ben consapevole dell'illegittimità della sua attività. Inoltre aveva, in seguito a quella condanna, ricevuto una ordinanza contenente l'ordine di caratterizzare e rimuovere i rifiuti, a cui non aveva dato seguito. Visto che appunto era dedito alla medesima attività da anni, la presenza, peraltro in una sola occasione, di un formulario non può certamente influire sulla consapevolezza dell'illiceità della propria attività. Il Paparazzo poi non si limitava a porre in essere comportamenti attivi come quelli di trasporto e movimentazione dando vita egli stesso alla discarica, ma permetteva anche ad altri di alimentarla portando e scaricando nuovi rifiuti. Il fatto di non aver mai denunciato questi comportamenti deve essere logicamente ricondotto al proprio interesse perché una segnalazione alle autorità avrebbe impedito la sua attività di discarica. Ulteriore indice della consapevolezza è ravvisabile nella rottura della telecamera di Pietro Bellu, la quale inquadrava l'area di sua stretta pertinenza. Infine, le numerose richieste dei vicini e in particolare del signor Pagano tolgono ogni dubbio. Alla luce di questi elementi, è evidente che il Paparazzo ben si rappresentasse l'illiceità del proprio comportamento, costituente reato, avendo continuato ed incrementato l'attività di raccolta, nelle more di una condanna e nella inottemperanza dell'ordinanza comunale.

Per queste ragioni risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità per il reato di cui al comma 1 dell'articolo 256 sia con riferimento a rifiuti non pericolosi che pericolosi e di cui al comma 3 del medesimo articolo con riferimento anche in questo caso a rifiuti pericolosi e non, nella forma dolosa.

## CAPITOLO 6 IL CAPO B DI IMPUTAZIONE

Al capo B viene contestato il reato di cui all'art 256 bis del TU sull'ambiente primo e terzo comma, e art. 81 c.p. in quanto nell'ambito dell'attività di impresa di gestione rifiuti sine titulo appiccava fuoco a rifiuti, nelle date del 2 gennaio 2017, 9 ottobre 2018, 10 novembre 2018, 2 dicembre 2018, 8 febbraio 2019, 9 giugno 2019. Il d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 costituiva un intervento finalizzato ad affrontare la grave situazione di degrado ambientale e sanitario che affliggeva la zona d'Italia tristemente conosciuta come 'Terra dei fuochi', nell'ambito della più ampia questione dell'emergenza rifiuti che coinvolgeva la regione Campania, e prevedeva pene severe. Al di là di tali peculiari finalità, la norma giuridica in argomento si innesta nel solco teleologico che caratterizza questa normativa ossia quello di salvaguardare le condizioni dell'ambiente.

Il novello art. 256 bis c.p. che disciplina appunto i delitti di combustione illecita di rifiuti punisce chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Ai sensi del 3 comma è previsto un aumento di pena di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata e il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa.

Il bene “rifiuto” si atteggia ad elemento normativo della fattispecie e la relativa definizione è recata dall’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, così come già ampiamente spiegato. Per la consumazione del reato è necessario che il soggetto agente abbia consapevolezza della tipologia del bene che sta dando alle fiamme, e della sua peculiare e illegittima collocazione. Il successivo periodo del comma 1 contempla una sanzione più grave (reclusione da tre a sei anni) nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto rifiuti pericolosi, per la cui definizione si rimanda al discorso relativo al capo precedente. Anche qui si dovrà obbligatoriamente dimostrare la consapevolezza dell’imputato circa il carattere speciale del rifiuto, pena la ricollocazione della condotta nei confini della combustione semplice.

A differenza delle fattispecie del Codice penale di cui agli articoli 423 e 423 bis, non si fa riferimento a chiunque “cagioni un incendio” ma semplicemente “appicchi il fuoco”, e, così come sostenuto dalla condivisibile giurisprudenza in merito<sup>17</sup>, si tratta di un reato di pericolo concreto e di condotta e non è necessario un danno all’ambiente. Il reato è integrato dal semplice fatto che sia stato appiccato il fuoco senza le prescritte autorizzazioni e senza rispetto delle modalità/prescrizioni utili a salvaguardare la sicurezza collettiva.

I commi 3 e 4 dell’art. 256 bis c.p. prevedono poi due distinte circostanze aggravanti speciali, con aumento fisso di un terzo della pena, dei delitti di cui al comma 1. Il comma 3 aggrava la pena nel caso in cui la combustione del rifiuto intervenga «nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata», cioè viene aumentata la pena quando la combustione diventi una attività di auto-smaltimento del rifiuto prodotto nell’esercizio di attività di impresa o quando costituisca una attività continuativa organizzata che richiede una pluralità di operazioni, con cadenza temporale costante.

A livello di elemento soggettivo, oltre ad essere richiesta, come detto, la consapevolezza della natura dell’oggetto materiale bruciato, quindi che si tratti di rifiuti ed eventualmente pericolosi, è richiesta la consapevolezza e volontà di appiccare il fuoco e dare alle fiamme.

Per ciò che concerne la responsabilità del Paparazzo, per quanto emerso dall’istruttoria e per quanto è presente agli atti, con i limiti di utilizzabilità sopra indicati, si ritiene che sia l’elemento oggettivo che soggettivo siano integrati. Nel periodo in oggetto ci sono stati effettivamente episodi di piccoli roghi e fuochi, come documentati dalle videocamere di sorveglianza e ammessi dallo stesso Paparazzo.

È evidente quindi che si tratti di circostanze il cui l’imputato appiccava il fuoco a rifiuti, con la coscienza e volontà di farlo. Sicuramente non può invece dirsi integrata l’aggravante di cui al terzo comma, infatti, le condotte erano sporadiche e non svolte in maniera sistematica all’interno di una attività di illecito smaltimento di rifiuti di terzi né di autosmaltimento di rifiuti della propria impresa.

La qualificazione giuridica però richiede delle specificazioni ulteriori in termini di pericolosità e danno.

Quello che emerge è infatti che l’imputato desse fuoco in maniera occasionale a piccole quantità di materiale selezionato e circoscritto, materiale solo di tipo legnoso, in quantità esigue, organizzato in piccoli mucchi davanti al suo capannone. Non si può dire dunque che si tratti di fuochi appiccati a rifiuti depositati in maniera incontrollata, come sarebbe stato se l’imputato avesse dato alle fiamme interi cumuli disomogenei. Tant’è che lo stesso brigadiere Gattellari faceva questa distinzione: *“c’è la roba che si può bruciare come legna, porte, finestre, plastica e quanto altro e poi c’era materiale provenienti da demolizioni edili, che non si possono bruciare, che erano lì accumulati”*.

È vero poi che si è trattato di più di un episodio ma comunque all’interno di un ampio lasso temporale, dal 2017 al 2019, e non con una cadenza regolare, il che porta ad escludere il carattere dell’abitualità.

Rispetto al reato come individuato non si ritiene dunque che le condotte integrino un livello di offesa minimale al bene giuridico, e possono essere rientrare nell’ambito di applicazione del 131 bis c.p., particolare tenuità del fatto.

## CAPITOLO 7 IL CAPO C DI IMPUTAZIONE

<sup>17</sup> Corte di Cassazione Penale, Sez. III – 11 gennaio 2021 (dep. 29 aprile 2021), n. 16346 – Pres. Ramacci, Est. Andronio – ric. Baldi. La Corte di Cassazione puntualizza come, ai fini della integrazione del reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256 bis D.Lgs. 152/2006, non sia necessario il verificarsi di un danno all’ambiente né di un pericolo per l’incolumità pubblica, non essendo previste nel testo della disposizione specificazioni ulteriori alla locuzione «appicca il fuoco».



Al capo C viene contestato all'imputato il 256 comma 1 del TU ambiente in relazione all'articolo 212 del medesimo testo legislativo perché trasportava rifiuti in assenza di autorizzazioni con veicolo di proprietà della società di cui era amministratore, senza iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

L'articolo 256.1, come già ampiamente spiegato, punisce chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. In questo capo di imputazione si ritaglia la condotta relativa al trasporto per metterla in correlazione con l'art 212 del TU, che si occupa dell'Albo dei Gestori Ambientali, per sottolineare che l'attività in parola è stata eseguita dal Paparazzo in mancanza di autorizzazioni e qualificazioni.

È certo e provato che il Paparazzo non fosse iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali, così come è provata – sul punto si è ampiamente detto – l'attività di trasporto di rifiuti da parte del Paparazzo che faceva vari spostamenti col suo mezzo, da e verso il suo capannone. La norma dell'articolo 256 primo comma inserisce però la condotta di trasporto come alternativa, tra le altre, a quelle di raccolta, per realizzare il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, già contestato al capo A di imputazione. Il primo comma fa peraltro già di per sé riferimento al fatto che queste attività siano commesse in assenza -tra gli altri titoli- della iscrizione ai sensi del 212 TU. Per cui, per quanto il reato sia integrato, questo assorbito nel capo A di imputazione.

La condotta di trasporto in assenza di autorizzazione rientra quindi nel reato di cui al capo A e il capo C è in esso assorbito.

#### **CAPITOLO 8 IL CAPO D DI IMPUTAZIONE**

Al capo D di imputazione viene contestata la contravvenzione di cui al 255.3 TU ambiente in quanto l'imputato non ha adempiuto all'ordinanza del comune di Rho n. 54 del 31 ottobre 2017, notificata in data 3 novembre 2017.

La norma punisce chiunque con la pena dell'arresto fino ad un anno chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3. A sua volta l'articolo 192 al terzo comma dice che chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere. I divieti di cui ai commi 1 e 2 sono l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Il reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente, nel quale la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino all'ottemperanza all'ordine ricevuto. Trattasi – nonostante l'apparenza contraria indotta dal riferimento lessicale a “chiunque” – di un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari formali dell'ordinanza.

In questo caso l'ordinanza intimava di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della stessa ad avviare le operazioni di caratterizzazione dei rifiuti, entro i 60 giorni successivi a completarla e nei 30 successivi a rimuoverli completamente.

In data 13 marzo 2018 la Polizia di Rho si recava sul posto per controllare e trovava una situazione peggiore rispetto a prima, infatti, veniva redatta una comunicazione di notizia di reato alla Procura, la quale demandava le attività di indagine, finalizzate a verificare il motivo per cui non fosse stata rispettata l'ordinanza. Ancora ad oggi non è stato dato seguito all'ordinanza e il comune di Rho ha dovuto operare delle caratterizzazioni e operazioni di ripristino dell'area a sue spese.

È lo stesso Paparazzo, d'altronde, che conferma di avere ricevuto l'ordinanza ma di non avervi adempiuto in quanto non si trattava di sua proprietà. È evidente, dunque, che lui sapesse di questa ordinanza e abbia scientemente deciso di non darvi seguito, nonostante la precedente condanna subita.

È pacificamente provata dunque la penale responsabilità per la contravvenzione di cui al capo D di imputazione.

#### **CAPITOLO 9 IL CAPO F DI IMPUTAZIONE**

Al capo F viene contestato il reato di cui all'articolo 635 secondo comma punto 1 con l'aggravante di cui il 625 n.7 perché in data 3 novembre 2018 l'imputato deteriorava, colpendola con un bastone, la telecamera di

videosorveglianza installata vicino al capannone di Bellu Pietro, rendendo inservibile il bene esposto per destinazione alla fede pubblica.

Questo reato punisce chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, con violenza alla persona o con minaccia, con la reclusione da sei mesi a 3 anni e al secondo comma punto 1, come qui contestato, punisce con la stessa pena chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625.

Il settimo comma del 625 prevede infatti l'aggravante dell'aver commesso il fatto su beni destinati alla fede pubblica.

Il reato in parola ha mutato volto nel 2016 con il dlgs numero 7, che ha aggiunto la violenza alla persona o minaccia, depenalizzando la fattispecie semplice.

Il danneggiamento è un reato c.d. "comune", nel senso che chiunque può divenire soggetto attivo della relativa fattispecie - tranne, ovviamente, colui il quale sia unico proprietario del bene, perché deve essere presente il requisito della altruità. Per "rendere inservibile" un bene si intende renderlo inidoneo, completamente o soltanto parzialmente, a svolgere la propria funzione per un tempo giuridicamente apprezzabile. Per "deteriorare" invece si intende provocare una diminuzione della funzione strumentale di una cosa, la quale, pur rimanendo nella disponibilità del titolare, è interessata da una diminuzione del suo valore o del suo livello di utilizzabilità.

Dal punto di vista soggettivo, l'elemento psichico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico: è necessario, cioè, che il danneggiante abbia, al momento della commissione del fatto, sia la coscienza e volontà di aggredire il bene, sia la consapevolezza che tale bene appartenga ad altri, mentre non rileva ai fini della qualificazione del dolo, lo scopo specifico di nuocere.

Per quanto riguarda l'aggravante della pubblica fede, essa deve essere intesa come "il senso di affidamento verso la proprietà altrui nel quale confida colui che debba lasciare un bene incustodito"<sup>18</sup>. La ragione per cui vi è una maggior tutela nei confronti dei beni esposti alla pubblica fede è che essi sono, di norma, privi di custodia o vigilanza da parte del proprietario, con la conseguenza che la loro particolare situazione li pone in condizioni di minorata possibilità di difesa e, pertanto, sono interamente affidati all'altrui senso di onestà e rispetto. Questo Tribunale ritiene corretto e condivisibile quanto affermato dalla Cassazione recentemente<sup>19</sup>, cioè che si ha il requisito dell'esposizione alla pubblica fede anche quando il bene si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico e sia soggetto a sorveglianza saltuaria. Deve trattarsi dunque, di luoghi che, seppur privati siano aperti e accessibili da tutti.

Nel caso di specie, come mostrato dai video di sorveglianza, il Paparazzo ha effettivamente colpito l'oggetto fino a staccarlo e farlo penzolare, e questo ha ripreso l'accaduto mostrando chiaramente il volto dell'imputato, ma non c'è stato nessun comportamento di violenza o minaccia alla persona. Alla luce della depenalizzazione del reato nella sua forma semplice, il comportamento sarebbe allora punibile solo laddove fosse integrata l'aggravante dell'essere stato il bene esposto alla fede pubblica. Ebbene, la videocamera si trovava all'interno del cortile di via Ciro Menotti a Rho, zona su cui affacciano i diversi capannoni e non quindi sulla pubblica via o in un luogo aperto al pubblico, bensì in un'area delimitata da cancelli accessibile solo dai proprietari dei capannoni stessi, tramite le chiavi.

Per questi motivi, dovendo essere esclusa l'aggravante di cui al 625.7 c.p. ed essendo stata depenalizzato il danneggiamento semplice si deve assolvere l'imputato per il reato di cui al capo F di imputazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

## CAPITOLO 10 IL CAPO G DI IMPUTAZIONE

Questo capo di imputazione riguarda il reato di cui all'articolo 256 comma 1 lettera A e comma 2 in relazione al comma 1 in concorso, ex. Art. 110 c.p., con Principe Salvatore, dando consenso a che questo svolgesse attività di trasporto, non impedendolo e utilizzando a sua volta il mezzo Renault di proprietà del Principe, dal 01 luglio al 9 ottobre 2019 e in data 6 agosto 2019.

I comportamenti qui contestati risultano provati perché Paparazzo non si opponeva a che altri, tra cui Principe, scaricassero rifiuti di fronte al suo capannone. Inoltre, il furgone cassonato bianco, targato DP523VA, che era appunto di proprietà del signor Principe Salvatore, nei video delle telecamere di sorveglianza, si vedeva entrare e uscire dall'area e il Paparazzo ha ammesso di averlo guidato.

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. n. 8331 del 2015

<sup>19</sup> Cassazione. Pen. N. 6384 del 2020

I suddetti fatti possono pacificamente rientrare però, per quanto già argomentato, nell'ambito del reato di cui al capo A, essendo anche qui assorbite le condotte di trasporto contestate al capo A.

## CAPITOLO 11 IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Alla luce di tutto quanto argomentato nei precedenti capitoli, per quanto riguarda il capo A, il Tribunale ritiene provata la penale responsabilità per il reato di cui all'art 256 TU ambiente comma 1 lettere A e B e comma 3; per il capo B si ritiene applicabile l'articolo 131 bis c.p.; i reati di cui ai capi C e G si ritengono assorbiti nel primo comma dell'articolo 256 TU ambiente contestato al capo A; per il reato di cui al capo D si ritiene provata la penale responsabilità; per il capo F è doverosa una assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Le contravvenzioni previste ai capi A e D sono da ritenersi legate dal vincolo della continuazione, perché poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, considerato più grave il reato di cui al comma 3, quello relativo alla discarica.

Non si ritiene invece la continuazione con il reato accertato dalla sentenza di condanna del 2015, in quanto proprio questa pronuncia crea una cesura tra i reati.

È da ritenersi congrua per il terzo comma dell'art. 256 TU, reato più grave, la pena di due anni quattro mesi di arresto e una ammenda di euro 15 mila, vista la gravità del fatto, caratterizzato dalle vaste dimensioni dell'area, dalle quantità di rifiuti, in crescente aumento, dall'intensità del dolo e tenuto conto altresì della pericolosità del soggetto, con numerosi precedenti penali, di cui l'ultimo specifico.

La pena deve essere aumentata a 2 anni mesi 10 di arresto ed euro 18 mila di ammenda per il reato di cui al comma 1 e successivamente ad anni 3 ed euro 20mila per il reato di cui al capo D.

Non vi sono aumenti dovuti alla recidiva dal momento che si tratta di contravvenzioni.

Non vi sono le condizioni per concedere le attenuanti generiche vista la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto gravato da numerosi precedenti che mostrano una insensibilità ai provvedimenti dell'autorità. Inoltre, deve essere considerato che le sue ammissioni erano finalizzate esclusivamente ad un interesse difensivo, volto al ridimensionamento della sue incontestabili responsabilità e non possono quindi ritenersi sintomatiche di una reale presa di coscienza della gravità delle proprie azioni o di un sincero pentimento.

L'imputato Paparazzo deve essere condannato altresì al pagamento delle spese processuali.

Da ultimo va affrontato il tema dei provvedimenti sui beni e sulle aree oggetto di questo procedimento.

In data 25 luglio 2019 il GIP ordinava il sequestro preventivo dei seguenti beni:

A. capannone di proprietà e in uso alla Scavil srl di Paparazzo Angelo, di cui al foglio 4 map 127 sub 701 del catasto del comune di rho

B. di quanto rinvenuto al suo interno attinente all'illecita attività di gestione rifiuti e precisamente: 10 pneumatici, pannelli di polistirolo, legname, rifiuti metallici, rampe di carico e cavalletti, cartoni, mobili smontati, bancali, cumulo di terra, cisterna, fusti di olio esausto, attrezzatura edilizia e materiale edile, rifiuti di natura urbana, bobcat cingolato gommato marca Komatsu numero di serie F00465, bobcat gommato con pala marca JCB mod.170 DW identificato con num di serie 0684125, mini escavatore cingolato 08018CE1M46744, bobcat gommato komatsu mod.SK815 n 37°-54-14 a02 , rullo SICOM 21SP271.

C. autocarro FIAT Iveco CT699ZF di proprietà della Scavil srl di Angelo Paparazzo

Veniva nominato Paparazzo Angelo come custode.

In data 9 dicembre 2019 il GIP estendeva il sequestro preventivo all'area di pertinenza ai capannoni siti in via Ciro Menotti 22 in Rho (MI), identificata in foglio 4 mappale 127 del catasto e autorizzava solo l'accesso ai proprietari e ai dipendenti di Multidata srl e Pulispurghi snc. Revocava la nomina di custode del Paparazzo e nominava in sostituzione il sindaco come custode del capannone, dei beni siti all'interno e dell'autocarro.

Il Tribunale ritiene doverosa la confisca di quanto in sequestro.

Il capannone è soggetto a confisca obbligatoria ai sensi del 256.3 TU sull'ambiente, in quanto si tratta dell'area su cui si è realizzata la discarica abusiva, così come lo è ai sensi dell'art. 259.2 del TU sull'ambiente il mezzo utilizzato per il reato di trasporto di cui al comma 1 dell'art.256 c.p.



Per quanto concerne i rifiuti presenti all'interno dell'area e del capannone si ordina la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. in quanto costituenti corpo del reato.

Infine, per quanto riguarda gli oggetti all'interno del capannone diversi dai rifiuti, cioè l'attrezzatura e i mezzi di trasporto e gestione dei rifiuti<sup>20</sup> si ritiene necessaria la misura della confisca in quanto la libera disponibilità degli oggetti e strumenti all'interno del capannone consentirebbe la perpetrazione dell'attività delittuosa da parte del Paparazzo, che non ha dato segni di voler desistere dopo la sentenza di condanna e l'ordinanza del Comune di Rho e, neppure nel contesto di questo processo, ha mostrato alcun segnale di ravvedimento, rimanendo impermeabile al rispetto delle regole e delle prescrizioni.

## CAPITOLO 12 LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

Per quanto riguarda i danni patrimoniali subiti dal Comune di Rho, essi risultano documentalmente provati nella misura di euro 43.110,97, pari ai costi già sostenuti dal comune di Rho a titolo di messa in sicurezza dell'area e per la caratterizzazione dei rifiuti ivi presenti e, precisamente: euro 5.313,85 per i primi lavori di sistemazione e delimitazione delle aree, euro 4.328,05 per l'intervento di posa del new jersey, 24.210,34 euro per una prima caratterizzazione dei rifiuti effettuata a marzo 2020, 9.258,73 euro (1.328,73 euro più 7.930 euro) per la seconda caratterizzazione a marzo 2021 eseguita tramite la società Enext).

Altrettanto provata risulta la previsione di spesa totale per lo smaltimento dei rifiuti di euro 612mila, come preventivato e documentato, in quanto grava sul Comune di Rho, custode e destinatario dei beni confiscati lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi.

Il complessivo danno patrimoniale subito dal Comune ammonta a euro 655.110,97.

Quanto ai danni non patrimoniali, i danni d'immagine lamentati quali conseguenze dirette del reato continuato accertato in questa sede, devono ritenersi provati solo nei limiti di un aggravamento del danno all'immagine già subito in occasione del reato di cui alla precedente condanna e devono essere equitativamente quantificati in euro 500,00.

Il complessivo danno subito dal Comune ammonta quindi a euro 655.610,97.

Per quanto concerne i danni subiti dalla parte civile Pesce, essi sono provati solo nei limiti della provvisoria richiesta di euro 30.000.

La fattura di euro 9.760,00 della ditta Sinopoli rappresenta la prova documentale dei danni patrimoniali subiti. La dichiarata perdita di valore economico dei beni, in seguito alla situazione di degrado in cui versava l'area del capannone, poiché risalenti anche ad un periodo precedente alle condotte accertate in questo processo, non possono non essere integralmente liquidati, dovendosi ritenere equitativamente provato il danno nella misura di euro 20.000, a titolo provvisorio, con conseguente necessità, ai sensi dell'art. 539 cpp di rimettere le parti davanti al giudice civile.

Quanto ai danni non patrimoniali, i danni d'immagine lamentati quali conseguenze dirette del reato continuato accertato in questa sede, oltre ad essere certamente limitati ad un mero aggravamento del danno all'immagine già subito in occasione del reato di cui alla precedente condanna, devono essere ulteriormente ridimensionati dalla richiesta di danno patrimoniale corrispondente alla perdita di valore del bene e quindi non appare possibile una liquidazione integrale in questa sede, neppure in termini equitativi, se non nella misura di euro 240,00 a titolo di provvisorio, con conseguente necessità, ai sensi dell'art. 539 cpp di rimettere le parti davanti al giudice civile.

Per il principio di soccombenza, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili che si liquidano in euro 3.500,00 per ciascuna parte in ragione della durata e complessità della causa.

---

<sup>20</sup> 10 pneumatici, pannelli di polistirolo, legname, rifiuti metallici, rampe di carico e cavalletti, cartoni, mobili smontati, bancali, cumulo di terra, cisterna, fusti di olio esausto, attrezzatura edilizia e materiale edile, rifiuti di natura urbana, bobcat cingolato gommato marca Komatsu numero di serie F00465, bobcat gommato con pala marca JCB mod.170 DW identificato con num di serie 0684125, mini escavatore cingolato 08018CE1M46744, bobcat gommato komatsu mod.SK815 n 37°-54-14 a02 , rullo SICOM 21SP271.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530

**ASSOLVE**

Paparazzo Angelo dal reato di cui al capo B per particolare tenuità del fatto ai sensi del 131 bis c.p. e dal reato di cui al capo F perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Visti gli art. 533 e 535 cpp

**DICHIARA**

Paparazzo Angelo colpevole per il reato continuato di cui al capo A, in esso assorbiti i reati di cui ai capi C e G, e, ritenuta la continuazione anche con il reato di cui al capo D, lo

**CONDANNA**

alla pena di anni 3 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c.p.

**ORDINA**

la confisca

- del capannone di proprietà della società Scavil srl di Paparazzo Angelo, situato in via Ciro Menotti 22 in Rho (MI), di cui al decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Milano datato 25 luglio 2019, immobile individuato al foglio 4 map 127 sub 701 del catasto del Comune di Rho;
- dell'area di pertinenza del capannone di cui sopra, identificata al foglio 4 mappale 127 del catasto, con autorizzazione all'accesso ai proprietari e dipendenti delle persone e società confinanti;
- dell'autocarro FIAT Iveco tg. CT699ZF di proprietà della Scavil srl di Angelo Paparazzo, di cui al decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Milano datato 25 luglio 2019;
- dei seguenti bobcat, mezzo cingolato gommato marca Komatsu numero di serie F00465; mezzo gommato con pala marca JCB mod.170 DW identificato con n. di serie 0684125, mini escavatore cingolato identificato con n. 08018CE1M46744; bobcat gommato Komatsu mod.SK815 n 37 A-54-14 A 02; rullo SICOM mod.21SP. n. identificativo 21SP271, di cui al verbale dei CC datato 7 agosto 2019 di esecuzione del decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Milano datato 25 luglio 2019;
- dei rifiuti e degli strumenti presenti all'interno e precisamente: 10 pneumatici, pannelli di polistirolo, legname, rifiuti metallici, rampe di carico in alluminio e cavalletti, cartoni, mobili smontati, bancali, un cumulo di terra, cisterna, fusti di olio esausto, attrezzatura edilizia (compressore, battitrice per asfalto, taglierina per asfalto, betoniera) e materiale edile, rifiuti di natura urbana (RAEE come frigorifero e schede, divani), di cui al verbale dei CC datato 7 agosto 2019 di esecuzione del decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Milano datato 25 luglio 2019;

con recupero e smaltimento del materiale a cura del comune di Rho.

Visto gli artt. 538 e segg. c.p.p.

**CONDANNA**

Paparazzo Angelo al risarcimento

- dei danni cagionati alla parte civile Pesce, da quantificare nella competente sede civile e al pagamento di euro 30.000, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, nonché alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 3.500,00 oltre accessori, sempre in favore della Parte Civile Pesce;
- dei danni cagionati alla parte civile Comune di Rho, danni che si liquidano in euro 655.610,97, nonché alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 3500,00 oltre accessori, sempre in favore della parte civile Comune di Rho.

Milano, 27 ottobre 2021

**SEZIONE 7<sup>a</sup> PENALE**

Depositato in Cancelleria

oggi ..... 8/11/2021

IL CANCELLIERE

Dot.ssa Elisabetta FONDI

20

Il giudice